

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 09/02/2016

n. 2537

Classificazioni: APPALTO (Contratto di) - Corrispettivo - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore	- Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro	- Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C.	- Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio	- rel. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2063-2010 proposto da:

CO.I.P. - CONSORZIO IMPRESE PICENE IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso l'avvocato ANTONINI Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMANNO CONSORTI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

A2A S.P.A.;

- intimata -

Nonchè da:

A2A S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già A.E.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso l'avvocato BERNAVA ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO ZIMMITTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

CO.I.P. - CONSORZIO IMPRESE PICENE IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1632/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ERMANNO CONSORTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato MONICA CURCURUTO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento dell'incidentale condizionato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 12 settembre 2002, il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'AEM s.p.a. (ora A2A s.p.a.) chiedendo accertarsi la nullità delle clausole 59 e 70 delle Condizioni Generali di contratto e 50 delle Condizioni Speciali di contratto, in relazione all'appalto stipulato con la convenuta, in quanto predisposte unilateralmente dalla AEM s.p.a. in violazione dell'art. 1341 c.c. e condannarsi la medesima al pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'anomalo andamento della dinamica contrattuale, per fatti e colpe ascrivibili alla stazione appaltante. L'attore censurava in particolare: a) le modalità di esecuzione del contratto, stipulato a seguito di un bando di gara pubblicato sulla G.U. CEE in data 19 settembre 1998, e sulla G. U. della Repubblica Italiana in data 22

settembre 1998; b) le varianti apportate alle tipologie di lavori indicati nei documenti contrattuali e nel bando di gara; c) le penali per il ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori; d) il ribasso d'asta applicato anche ai nuovi prezzi concordati, in violazione delle pattuizioni contrattuali; e) il ribasso d'asta applicato anche agli oneri per la sicurezza; f) il mancato pagamento di alcuni lavori. Il Tribunale adito, con sentenza n. 10388/2005, depositata il 26 settembre 2005, accoglieva parzialmente la domanda, e - previa declaratoria della nullità delle clausole suindicate - condannava l'AEM s.p.a. al pagamento, a favore del Consorzio CO.I.P., della somma di Euro 1.770.629,00, oltre agli interessi ed al 50% delle spese di lite.

2. Avverso tale decisione proponeva, quindi, appello principale la AEM s.p.a. (ora A2A s.p.a.), con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2005. Il gravame veniva accolto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1632/2009, depositata il 10 giugno 2009 e notificata l'11 novembre 2009, mentre veniva rigettato l'appello incidentale proposto dal Consorzio CO.I.P.. Il giudice di seconde cure riteneva, invero, che le clausole 59 e 70 delle Condizioni Generali di contratto e 50 delle Condizioni Speciali di contratto fossero valide, trattandosi di contratto a relazione perfetta, e non di contratto per adesione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1341 c.c., comma 2 e reputava infondate tutte le altre domande proposte in prime cure dal Consorzio appellato.

3. Per la cassazione della sentenza n. 1632/2009 ha proposto, quindi, ricorso il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene nei confronti della A2A s.p.a. (già AEM s.p.a.), sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. La società resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

1.1. La censura è proposta sotto due diversi profili.

1.1.1. Il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte territoriale abbia omissso di pronunciarsi - in violazione dell'art. 112 c.p.c. - sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla AEM s.p.a. (ora A2A s.p.a.), sollevata dall'appellato CO.I.P. Consorzio Imprese Picene sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante - a suo dire - articolato specifici motivi di gravame avverso la decisione di prime cure. La AEM s.p.a. si sarebbe, invero, limitata a riproporre le ragioni giuridiche poste a fondamento delle tesi già svolte in primo grado, senza contestare la sentenza impugnata sulla base di specifici ed articolati motivi di appello.

1.1.2. Senonchè va, per contro, rilevato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dare luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 22860/2004; 24808/2005; 4191/2006).

1.2. Ed in effetti, il secondo profilo del motivo in esame, attiene al merito della censura, concerne la pretesa violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; e tuttavia, anche sotto tale aspetto, il mezzo si palesa del tutto infondato.

1.2.1. Va osservato, infatti, che l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanzarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 23742/2004; 17960/2007; S.U. 28057/2008; 25218/2011).

1.2.2. Orbene, nel caso di specie, la tesi sostenuta dall'appellante AEM s.p.a. fin dal primo grado del giudizio, e poi condivisa dalla Corte di Appello, si incentrava sulla considerazione che le clausole dichiarate vessatorie - e, quindi, nulle - dal Tribunale, erano in realtà valide, ricorrendo, nella specie, la figura del contratto per relazione perfetta, e non quella del contratto per adesione. Deve ritenersi, pertanto, che le argomentazioni svolte dall'appellante - nell'atto di citazione in appello - fossero del tutto idonee ad evidenziare la critica dalla medesima mossa al decisum di prime cure, sul punto specifico della controversia concernente la validità delle suddette clausole.

1.3. Il motivo va, di conseguenza, rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene denuncia la violazione dell'art. 1341 c.c., commi 1 e 2, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 52, art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, e 5.

2.1. Il motivo è articolato in tre distinte censure, tutte rivolte a contestare l'impugnata sentenza, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, nella parte in cui ha affermato la validità delle clausole 59 e 70 delle Condizioni Generali di contratto e 50 delle Condizioni Speciali di contratto, invocate dalla odierna A2A s.p.a. a sostegno dell'eccezione di decadenza del CO.I.P. dalla facoltà di opporre riserve, proposta nei due gradi del giudizio di merito.

In particolare, con il primo e terzo profilo della censura - che possono essere esaminati congiuntamente - il ricorrente deduce anzitutto l'erroneità della qualificazione giuridica del contratto de quo come contratto a relazione perfetta, e non come contratto per adesione, attesa la predisposizione unilaterale delle clausole generali e speciali da parte della stazione appaltante, senza che alcuna trattativa fosse stata espletata in ordine alle stesse e senza specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Il CO.I.P. denuncia, poi, la violazione dell'art. 2909 c.c., ovverosia del giudicato interno formatosi sul punto della controversia in esame, per non avere la A2A s.p.a. impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato che i predetti documenti contrattuali erano stati predisposti unilateralmente dalla committente e che gli stessi rappresentavano condizioni generali valide per una serie indefinita di contratti.

2.1.1. Premesso quanto precede, va anzitutto escluso che la pronuncia di appello abbia in alcun modo violato il giudicato interno, avendo la Corte territoriale, per contro, incentrato la decisione sul punto in questione - in accoglimento del primo motivo di appello proposto dalla A2A s.p.a. (p. 2 della sentenza impugnata) - proprio sull'accertamento in fatto operato dal Tribunale in ordine alla predisposizione unilaterale di dette clausole ed al loro carattere generale, considerandole come una sorta di "capitolato generale d'appalto", richiamato espressamente nel contratto successivamente stipulato dalle parti. Il giudice di seconde cure è pervenuto, quindi, alla conclusione - sulla scorta delle argomentazioni giuridiche svolte dall'appellante - che ci si trovasse in presenza, non di un contratto per adesione assoggettabile al disposto dell'art. 1341 c.c., comma 2, bensì di un contratto a relazione perfetta.

2.1.2. Siffatta qualificazione operata dalla Corte territoriale è da considerarsi, poi, pienamente condivisibile.

2.1.2.1. Ed invero, il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di una "relatio perfecta", il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.. Nè rileva, in proposito, l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta - difatti - superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (Cass. 9392/1992; 3479/1997; 19130/2006; 21142/2007; 26201/2010; 7197/2011).

2.1.2.2. Nel caso concreto, la Corte di Appello ha accertato in fatto - con motivazione del tutto logica ed adeguata, e perciò incensurabile in questa sede - che le clausole delle condizioni generali e speciali di contratto erano "accettate e conosciute dal Consorzio", e che le stesse erano state richiamate nel contratto come parti integranti dello stesso, secondo il modello del contratto a relazione perfetta. Tale conclusione del giudice di appello è avvalorata dalla considerazione che lo stesso ricorrente (ricorso, pp. 6 e 7), pur deducendo che le condizioni in parola erano state unilateralmente predisposte dall'ente appaltante, ha poi, nondimeno, riconosciuto che i documenti contenenti le suddette clausole erano stati trasmessi al Consorzio aggiudicatario prima della stipula del contratto di appalto e poi restituiti, con la sottoscrizione del legale rappresentante del CO.I.P. Se ne deve necessariamente inferire che - come correttamente ritenuto dal giudice di seconde cure - ci si trova in presenza di un rinvio recettizio, concordato tra le parti, alle clausole contenute nelle Condizioni generali e nelle Condizioni speciali suindicate, tale da integrare la fattispecie del contratto per relazione perfetta, e non quella del contratto per adesione. Ne consegue l'inapplicabilità, nella specie, del disposto di cui all'art. 1341 c.p.c., in ordine all'approvazione specifica per iscritto delle c.d. clausole vessatorie e, segnatamente, di quelle che prevedevano la decadenza dell'appaltatore dal diritto di opporre riserve.

2.1.3. Il primo e terzo profilo di censura suesposti devono, pertanto, essere disattesi.

2.2. Con il secondo profilo, inserito nell'unitario secondo motivo di ricorso, il CO.I.P. deduce, peraltro, che le clausole suindicate, dalle quali sarebbe derivata la decadenza dell'appaltatore dal diritto di opporre riserve, seppure valide, sarebbero comunque inoperanti, in ragione dell'omessa tenuta, da parte della stazione appaltante, del registro di contabilità, indispensabile ai fini di formalizzare dette riserve, la cui istituzione sarebbe stata obbligatoria ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 52, norma considerata, invece, non applicabile alla fattispecie dal giudice di appello. In mancanza di tale registro, il Consorzio non sarebbe potuto, pertanto, decadere dalle maggiori pretese economiche, come eccepito dalla stazione appaltante.

2.2.1. Va, per contro, osservato, al riguardo, che - dal combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54 e 64 e del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26 - si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso spettante, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili.

Tale onere è, peraltro, subordinato dalla legge, non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì all'obbligatoria insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di indisponibilità, seppure momentanea, del registro di contabilità. In siffatta ipotesi, l'imprenditore dovrà, invero, iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, o ordini di servizio, o anche mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (cfr. Cass. 4502/1998; 19499/2010; 8242/2012).

2.2.2. Ne discende che - sebbene la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto vada corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c. - l'indisponibilità del registro di contabilità da parte della stazione appaltante non esonerava in alcun modo l'appaltatore dall'onere di formulare tempestivamente le riserve, nei termini concordati dalle parti mediante la suddetta *relatio perfecta* alle Condizioni generali e speciali di contratto.

2.3. Il mezzo in esame va, pertanto, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene denuncia la violazione degli artt. 1447 e 1664 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Si duole il ricorrente del fatto che l'impugnata sentenza abbia ritenuto non dovuto l'equo compenso, ai sensi dell'art. 1664 c.c., comma 2, per la minor quantità di scavi effettuati con la meno onerosa tecnica del "microtunnelling", considerando giustificata la più onerosa tecnica di scavo a "cielo aperto", sulla base della considerazione che l'uso di tale seconda tecnica non era ascrivibile a responsabilità del committente, bensì a prescrizioni di terzi, e che risulterebbe provato che la tecnica di scavo a "cielo aperto" era stata richiesta dallo stesso Consorzio appaltatore.

3.2. La censura è inammissibile sotto diversi profili.

3.2.1. Va anzitutto considerato che il quesito di diritto, a conclusione del motivo, è assolutamente generico, traducendosi nella richiesta di una mera, e del tutto generica, declaratoria iuris ("dica (...) se è vero o meno che l'equo indennizzo di cui all'art. 1664 c.c., comma 2, non è legato ad inadempimento contrattuale di una delle parti contraenti, bensì ha la funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale"), senza alcun collegamento alla fattispecie concreta. Orbene, è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile "ratione temporis", il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo, o sull'astratto significato della norma violata (cfr., ex plurimis, Cass. 19892/2007; S.U. 21672/2013).

Manca, poi, del tutto il momento di sintesi in relazione al vizio di motivazione, con conseguente inammissibilità della censura anche sotto tale profilo (Cass.S.U. 7770/2009; Cass. 12248/2013).

3.2.2. Dall'impugnata sentenza si desume, inoltre, che il Tribunale aveva riconosciuto l'indennizzo ex art. 1664 c.c., comma 2, pur riconoscendo che la scelta della tecnica dello scavo a "cielo aperto" non era stata operata dalla committente AEM s.p.a. (ora A2A s.p.a.), ma era dovuta ad "imposizioni provenienti da soggetti terzi". E tale decisione non è stata condivisa dalla Corte di Appello.

3.2.2.1. Orbene, è evidente che le imposizioni di terzi - e segnatamente, come si desume dall'impugnata sentenza (p. 7) del Comune di Milano, che vietò di effettuare i lavori con la tecnica del "micro-tunnelling", "per i numerosissimi danneggiamenti causati ai sottoservizi" - non rientra nelle ipotesi tassative cui si riferisce il disposto dell'art. 1664 c.c., comma 2. Ed invero, la previsione in parola, sulla base della quale l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera, ha riguardo alle sole ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili (vale a dire a cause naturali). Essa non si estende, dunque, ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta, quali i fatti posti in essere da persone fisiche o giuridiche, e comunque dovuti all'agire dell'uomo, sebbene rivelatisi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali (cfr. Cass. 4959/1993; 4463/2001).

3.2.2.2. Se ne deve inferire che, a fronte del diniego dell'indennità in questione da parte del giudice di appello, fondato sull'insussistenza dei presupposti di cui alla norma succitata, il Consorzio CO.I.P. avrebbe dovuto specificare, nel motivo di ricorso per cassazione, la ricorrenza di una, o più, delle cause naturali suindicate, suscettive di determinare una maggiore difficoltà di esecuzione dell'opera. Il ricorrente si è limitato, per contro, all'affermazione - certamente valida sul piano generale, come dianzi detto - che, secondo la lettura dell'art. 1664 c.c., comma 2, operata dalla giurisprudenza, il riconoscimento dell'equo indennizzo ivi previsto ha la funzione di compensare le maggiori difficoltà di esecuzione dei lavori, dovute a fatti indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, ed ascrivibili a cause naturali. Ma è mancata del tutto, nella censura in esame, l'indicazione degli specifici presupposti che, in concreto, avrebbero dovuto dare luogo al riconoscimento del compenso in questione da parte del giudice di appello. Sicché il motivo difetta di specificità, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3.2.3. Quanto all'impugnazione dell'ulteriore ratio decidendi dell'impugnata sentenza, secondo cui sarebbe stato lo stesso CO.I.P. a richiedere di utilizzare la tecnica dello scavo a "cielo aperto", la censura si risolva in una domanda di rivisitazione del merito della vicenda - inammissibile in questa sede anche sub specie del vizio di motivazione (Cass.S.U. 24148/2013) - laddove si richiede alla Corte un riesame dei documenti dai quali dovrebbe inferirsi la richiesta, da parte dell'appaltatore, di una mera deroga, provvisoria e parziale, alla più conveniente tecnica di scavo in microtunnelling, e non - come ritenuto dall'impugnata sentenza - di una definitiva opzione per la più gravosa tecnica dello scavo a cielo aperto.

3.3. Il motivo, poichè inammissibile, non può, pertanto trovare accoglimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di accogliere il gravame della AEM s.p.a. sui ribassi d'asta applicati ai nuovi prezzi concordati tra le parti, secondo le previsioni di cui all'art. 18.3 e ss. delle Condizioni speciali di appalto, partendo dall'erroneo presupposto secondo cui tra le parti medesime sarebbe stato concordato un nuovo elenco prezzi, al quale sarebbe stato applicabile il ribasso in questione. La decisione non avrebbe, invero, compiutamente e correttamente valutato ed interpretato i documenti contrattuali versati in atti, riprodotti nel ricorso, dai quali avrebbe dovuto desumere - a parere dell'istante - dati diversi da quelli posti a base della decisione.

4.2. Il motivo in questione è inammissibile per un duplice ordine di motivi.

4.2.1. Anche in tale ipotesi, infatti, il quesito si palesa assolutamente astratto e generico, nonchè del tutto avulso dalla fattispecie concreta, traducendosi nella richiesta di affermazione di un principio generale circa la valenza del criterio interpretativo costituito dal comportamento delle parti del contratto, anche ad esso successivo, purchè convergente ed univoco, rispetto al fondamentale criterio costituito dall'interpretazione letterale, senza che venga dal ricorrente effettuato riferimento alcuno alla vicenda processuale in esame. Manca, poi, il necessario momento di sintesi, in relazione al denunciato vizio di motivazione.

4.2.2. La censura si risolve, inoltre, nella richiesta di riesame degli atti del giudizio, onde inferirne - con riferimento al punto della controversia concernente i ribassi d'asta applicati ai nuovi prezzi concordati tra le parti - conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente. Si tratta, com'è evidente, di una richiesta inammissibile in questa sede, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass. S.U. 24148/2013).

4.3. La censura va, pertanto, disattesa.

5. Con il quinto motivo di ricorso, il CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene denuncia la violazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 31, comma 2 e dell'art. 1339 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere non applicabile alla fattispecie concreta la norma di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 31, comma 2, nel testo modificato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415, art. 9, poichè entrata in vigore il 19 dicembre 1998, ossia dopo la pubblicazione del bando di gara per cui è causa, e nel considerare, di conseguenza, applicabile il ribasso d'asta anche sugli oneri relativi al piano di sicurezza. La disposizione in questione, avente valenza di ordine pubblico, sarebbe, per contro, di diritto inserita nei contratti già stipulati e la cui esecuzione non sia ancora avvenuta, ai sensi dell'art. 1339 c.c..

5.2. Il mezzo è infondato.

5.2.1. Ed invero, la censura, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello - la cui motivazione sul punto va, pertanto, corretta ex art. 384 c.p.c., u.c. -, deve ritenersi assorbita dalla accertata non tempestività delle riserve, conseguente alla affermata validità delle pretese clausole vessatorie 59 e 70 delle Condizioni Generali di contratto e 50 delle Condizioni Speciali di contratto. Va osservato, infatti, che, indipendentemente dall'applicabilità della normativa sopravvenuta ad un bando di gara pubblicato - come nella specie - prima della sua entrata in vigore, l'appaltatore, che invochi il rimborso dei maggiori costi sopportati per l'adozione delle misure previste dal piano di sicurezza, è tenuto ad iscriverne tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, nonchè ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare il titolo e l'ammontare della sua pretesa, e, infine, a confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale (Cass. 16367/2014).

5.2.2. Ne discende che l'accertata decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre riserve, copre l'eccezione non applicabilità del ribasso d'asta sugli oneri relativi al piano di sicurezza.

5.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

6. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso del CO.I.P. - Consorzio Imprese Picene deve essere integralmente rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla A2A s.p.a., con il quale la resistente censura la sentenza di appello per avere limitato - pur avendo riconosciuto l'intervenuta decadenza del CO.I.P. dal diritto di opporre riserve - tale pronuncia ad alcune soltanto delle domande dell'appaltatore.

7. Il ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso principale, assorbe l'incidentale; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 22.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2016

Note

